



Città di Marsala
Medaglia d'oro al Valore Civile

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LE
ATTIVITÀ DI PUBBLICO
ESERCIZIO,
INTRATTENIMENTO,
SOMMINISTRAZIONE E
SICUREZZA URBANA**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.3 DEL 28/01/2026

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di pubblico esercizio, somministrazione di alimenti e bevande, intrattenimento e pubblico spettacolo sul territorio del Comune di Marsala.
2. Esso mira a garantire l'equilibrio tra le esigenze di socialità, svago e turismo e il diritto al riposo, alla salute e alla sicurezza dei residenti, tutelando nel contempo l'ambiente urbano e il patrimonio storico–artistico della città.
3. Il Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 50, comma 7-ter, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., nonché della normativa in materia di polizia amministrativa.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: le attività disciplinate dalla L. 287/1991 e s.m.i., comprese quelle annesse a circoli privati;
- Attività artigianali alimentari: quelle dirette alla produzione e vendita di beni alimentari di produzione prevalentemente propria;
- Esercizi commerciali al dettaglio: attività di vendita di beni al consumatore finale;
- Pubblico spettacolo e intrattenimento: attività soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S.;
- Manifestazioni temporanee: fiere, sagre, mostre-mercato e attività simili svolte in aree pubbliche o private;
- Sale giochi e scommesse: locali autorizzati ex artt. 86 e 88 T.U.L.P.S.;
- Distributori automatici;
- Attività in forma ambulante e itinerante.

CAPO II – TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA URBANA E DEROGHE

Art. 3 – Obblighi dei titolari e gestori

1. I titolari e gestori di pubblici esercizi, circoli, locali di intrattenimento e manifestazioni temporanee hanno l'obbligo di:
 - 1.1.mantenere condizioni di pulizia, decoro e igiene, rimuovendo i rifiuti prodotti nel raggio di 20 metri dall'esercizio;
 - 1.2.esporre cartellonistica informativa sulle norme di convivenza civile e sui divieti previsti dal presente Regolamento;
 - 1.3.mettere in sicurezza, mediante adeguati bloccaggi, gli arredi esterni negli orari di chiusura;

- 1.4.vigilare affinché i frequentatori non arrechino disturbo alla quiete pubblica, segnalando eventuali comportamenti molesti alle autorità competenti;
- 1.5.rispettare le prescrizioni in materia di videosorveglianza e sicurezza ove previste (discoteche e locali con intrattenimento danzante);
- 1.6.non esporre, per le attività ubicate nel centro storico, i mastelli contenenti vetro e metalli prima della chiusura della giornata lavorativa;

Art. 4 – Divieti

1. Rispettare il divieto di ingresso all'interno delle mura cittadine e delle zone ZTL (allegato A del presente Regolamento) per le attività in forma ambulante e/o itinerante.
2. Nelle altre zone del territorio comunale la sosta degli ambulanti è consentita per un massimo di 4 ore.
3. Ulteriori deroghe al superiore divieto potranno essere concesse con ordinanza sindacale in occasione di eventi culturali, religiosi ed eventi e manifestazioni.

Art. 4 – Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

1. vietata, dalle ore 23:00 alle ore 07:00, la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e metallo su tutto il territorio comunale.
2. Il divieto non si applica alla somministrazione all'interno dei locali autorizzati e nelle aree esterne in concessione.
3. È vietata la vendita di bevande alcoliche nei distributori automatici dalle ore 23:00 alle ore 07:00
4. Resta sempre consentita la consegna a domicilio, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 5 – Orari uniformi di apertura e diffusione musicale

Per tutto il territorio comunale è prevista la regolamentazione uniforme dell'apertura dei pubblici esercizi e della diffusione musicale.

a) Periodo 16 settembre – 14 giugno:

- La diffusione musicale, dal vivo o registrata, è consentita:

- dal lunedì al giovedì fino alle ore 24:00;
- nei giorni di venerdì, sabato, domenica e prefestivi fino alle ore 01:00;
- per i pubblici esercizi di tipologia C (discoteche), il limite orario è fissato fino alle ore 03:30 nei giorni di venerdì, sabato, e prefestivi e fino alle ore 02:00 nei restanti giorni.

b) Periodo 15 giugno – 15 settembre:

- La diffusione musicale, dal vivo o registrata, è consentita tutti i giorni fino alle ore 02:00.
 - Resta vietata ogni forma di diffusione musicale, sia all'aperto che al chiuso, con qualsiasi mezzo, tutti i giorni dalle ore 02:00 alle ore 09:00.
 - Per i pubblici esercizi di tipologia "C" (discoteche), il limite orario è fissato fino alle ore 03:30 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi e fino alle ore 02:00 nei restanti giorni;
 - Gli eventi sportivi che si svolgono all'interno dei relativi impianti possono derogare alle norme del presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni sul disturbo della quiete pubblica.
3. Gli esercenti devono rispettare i limiti acustici previsti dalla normativa nazionale (L. 447/1995) e dal Piano comunale di zonizzazione acustica.
 4. Eventuali deroghe possono essere concesse esclusivamente con ordinanza sindacale.

Art. 6 – Deroghe per particolari ricorrenze

1. In occasione di festività e ricorrenze di particolare rilevanza (Capodanno, Carnevale, Ferragosto, Halloween), il Sindaco può, con propria ordinanza, autorizzare la diffusione musicale e le attività di intrattenimento oltre gli orari previsti dal presente Regolamento, per le attività che svolgono pubblico spettacolo.
2. Ulteriori deroghe possono essere concesse in occasione di eventi culturali o turistici di interesse cittadino.
3. Resta, altresì, fermo, nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 17:00, l'obbligo di ridurre i decibel.

CAPO III – SALE GIOCHI E APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

Art. 7 – Orari e limitazioni

1. Le sale giochi autorizzate ex art. 86 T.U.L.P.S. e le sale scommesse ex art. 88 T.U.L.P.S. possono rimanere aperte dalle ore 10:00 alle ore 24:00, tutti i giorni, compresi i festivi.
2. Gli apparecchi da gioco con vincita in denaro ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. possono funzionare dalle ore 15:00 alle ore 20:00.
3. Nelle ore di sospensione gli apparecchi devono essere spenti e resi inaccessibili.
4. Esclusivamente per le sale bingo, l'orario di esercizio sarà disciplinato con apposita ordinanza sindacale.

CAPO IV – SANZIONI, VIGILANZA E NORME FINALI

Art. 8 – Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.
2. In caso di violazioni riguardanti l'alcol o il rumore, possono essere applicate le sanzioni accessorie del sequestro amministrativo temporaneo di bevande o impianti sonori.
3. In caso di 2 (due) violazioni consecutive entro 12 mesi, può essere disposta la sospensione temporanea del titolo abilitativo per 5 (cinque) giorni, dopo la terza violazione viene applicata la sospensione dell'attività per 10 (dieci) giorni.

Art. 9 – Vigilanza e controlli

1. Il rispetto delle disposizioni è vigilato dalla Polizia Locale e dagli altri organi di polizia amministrativa.
2. Compete al SUAP l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. In occasione di eventi straordinari, manifestazioni o emergenze, il Sindaco può adottare ordinanze integrative ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000.
2. Restano ferme le competenze dell'Autorità di pubblica sicurezza in materia di ordine e sicurezza pubblica.